

La nuova direttiva RoHS 2011/65/UE : problemi interpretativi e applicativi per chi produce e / o commercializza in Italia apparecchi elettrici ed elettronici o similari

Avv. Maurizio Iorio

La nuova direttiva RoHS 2011/65/UE (detta anche " RoHS 2 ") , non é stata ancora attuata in Italia. Il termine per l' implementazione é scaduto il 2.01.2013. Ad oggi , si ignora quando la stessa sar  attuata . La maggioranza degli altri paesi dell' Unione Europea ha invece gi  implementato la nuova direttiva. Ci  comporta , oltre ai problemi interpretativi ed applicativi che riguardano tutti gli operatori europei , ulteriori , peculiari problemi per gli operatori italiani , problemi che si sommano a quelli di una situazione economica gi  molto difficile . Con questo articolo cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo argomento .

Lo scopo di questo documento   quello di illustrare le principali innovazioni apportate dalla nuova direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell' uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e " affini " , come sar  oltre meglio spiegato) e di dare una risposta ad alcuni problemi interpretativi che gi  affliggono gli operatori alle prese con questa nuova e complessa normativa , tra cui :

- Quali prodotti sono coperti dall' ambito della nuova direttiva ?- Quali sono gli oneri di certificazione , di attestazione e di marcatura in capo ai produttori o agli importatori ?

- Che ne sar  delle scorte di prodotti non conformi ?

- Che ne   della situazione italiana a seguito della mancata implementazione della direttiva nel termine previsto del 2.01.2013 ?

Procediamo con ordine .

Quali sono i prodotti coperti dalla Direttiva RoHS 2 ?

Mentre nella precedente direttiva vi era un' equiparazione pressoch  assoluta tra AEE e RoHS (nel senso che i prodotti soggetti alla normativa sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici o " RAEE " , di cui alla D. 2002/96/CE , erano anche soggetti a quella RoHS) con la nuova direttiva tale equiparazione viene meno: infatti , rientrano ora nell' ambito della normativa RoHS anche:

- gli **apparecchi elettromedicali** (ad esempio : apparecchio elettronico per la rilevazione della pressione sanguigna) - categoria 8 all' allegato I (precedentemente esclusi)

- gli **apparecchi di monitoraggio e controllo** (ad esempio : apparecchio domestico rilevatore di fughe di gas ; apparecchio industriale rilevatore di presenze per l' apertura di accessi) - categoria 9 all' allegato I (precedentemente entrambi esclusi) e , soprattutto ,

- tutti quei prodotti - classificati come categoria 11 all' allegato I , che comunque , **pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento della loro funzione principale , ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste** . Vale la pena di ricordare che la guida RoHS 2 diffusa da ORGALIME nel settembre 2012 , ritiene correttamente che l' espressione " *una delle funzioni previste* " di cui all' articolo 3.2) , (" *one intended function* ") si debba intendere come una delle funzioni intese dal fabbricante , quale desumibili da presentazione (anche via WEB) , istruzioni e manualistica che accompagna il prodotto , nonché dai correlativi standard tecnici (quando esistono) , con esclusione quindi di un' analisi ex post di come il prodotto è in concreto utilizzato o inteso dagli acquirenti .

Come si deduce , tra l' altro , dal considerando n. 12 alla Direttiva RoHS 2 , valgono le seguenti due osservazioni :

(a) - si tratta soprattutto di prodotti intesi dal fabbricante come polifunzionali : (ad es. : una bambola capace di dire " mamma " possiede una funzione ludica principale godibile anche senza l' emissione di alcun suono , ed una funzione ludica secondaria che consiste , appunto , nella capacità di emettere suoni simili a parole : pertanto , essa non sarà mai un RAEE ma rientra ugualmente nella direttiva RoHS 2 , appartenendo alla nuova categoria 11) ; si tratta anche , eventualmente , di prodotti non polifunzionali (ad es. un adattatore shuko : non rientra nella normativa RAEE ma é ricompreso in quella RoHS 2) ;

(b) - in tali prodotti deve pur sempre sussistere una funzione , anche non primaria , dipendente da corrente elettrica / campi elettromagnetici (esempio negativo : NON rientra nella categoria 11 un taglia erba a benzina : l' accensione della candela del motore infatti non è una prestazione svolta dall' apparecchio , ossia una " funzione " , ma una mera modalità interna di funzionamento) .

Un' attenta analisi degli apparecchi/articoli commercializzati dagli operatori economici che si occupano di giocattoli , elettronica di consumo , telecomunicazioni o di informatica, porterà certamente all' individuazione , tra quelli trattati , di molti " nuovi " prodotti ora soggetti ora alla normativa RoHS 2 . Preciso che il mio studio si occupa correntemente di normativa ambientale per il settore elettrico ed elettronico ed è in grado di occuparsi di qualsiasi valutazione giuridica sull' applicabilità o meno della nuova direttiva RoHS a prodotti di interesse per produttori e importatori .

Quando entrano in vigore le norme relative ai nuovi prodotti delle categorie 8-9-11 ?

I prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS 2 , non vi rientreranno che :

- quanto a quelli di cui alla categoria 8 (apparecchi medicali) : dopo il 22/7/2014 (dopo il 22/07/2016 nel caso particolare di apparecchi " *in vitro* ") ;
- quanto a quelli della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo) : dopo il 22/7/2014 (apparecchi domestici) o dopo il 22/07/2017 (apparecchi industriali) ,
- quanto a tutti gli altri " nuovi " prodotti di cui alla categoria 11 : dopo il 22 luglio 2019 .

Che ne sarà delle scorte di prodotti di cui alle categorie 8-9-11 non conformi ?

La disciplina é assai diversa a seconda della tipologia di prodotto , come segue :

- I prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi : NON possono essere più " messi a disposizione sul mercato " (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019 (art. 2.2 – art. 3.11.) ; quindi : non é previsto un " *grace period* " per lo smaltimento delle scorte .
- Invece , i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9 , se immessi sul mercato UE prima delle date considerate (22 luglio 2014, 2016 e 2017 , di cui si é detto) , possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 – art. 3.12) : é possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi .

Quando un prodotto é messo a disposizione sul mercato UE ?


Come si é detto , i prodotti della categoria " residuale " 11 immessi a disposizione sul mercato UE prima del 22.07.2019 non possono essere più commercializzati oltre tale data . La domanda che ci si pone é pertanto la seguente : quando un prodotto é " messo a disposizione sul mercato dell' Unione Europea ?

Orbene , **quando un prodotto proviene da un paese extra UE** ,secondo l' interpretazione costante della Commissione Europea l' immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso é sdoganato nella UE , ossia immesso in libera pratica , purché tale momento coincida :

- (a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/distributore e/o
- (b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente , al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale ;
- (c) purché beninteso si tratti di prodotto finito , ossia pronto alla consegna . Il tutto come da schema n. 1 qui riportato .

Schema 1


Caso più ricorrente di prodotto sdoganato dall' acquirente – importatore



Quando un prodotto é fabbricato nella UE , l' immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo , inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito , fisico e/o di proprietà , possesso o detenzione)** , al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all' utilizzatore finale . Il tutto come da schema 2 , qui riportato .

Schema 2

Immissione nel mercato di prodotto fabbricato nell' Unione Europea



Quali sono i limiti di tolleranza delle sostanze vietate ?

Le sostanze vietate (All. II alla direttiva RoHS 2) sono : Mercurio , Cadmio, Piombo , Cromo esavalente , Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato (gli stessi di prima) : le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% (quanto al CADMIO 0,01 %) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data per la prima volta la seguente definizione , che non cambia il concetto peraltro già noto alla stregua della direttiva

precedente : " ..un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi... "). Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III) , mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove (Allegato IV).

Quali sono i nuovi obblighi di accertamento ed attestazione della conformità RoHS 2 dei prodotti ?

Qui veniamo al punto più delicato.

Dato che la nuova direttiva RoHS richiama le procedure attinenti all` accertamento ed attestazione della conformità di cui al marchio CE (nonché in parte quelle sulla sicurezza generale dei prodotti), ricordo anzitutto che alla stregua di queste , con riferimento alle e principali normative di interesse per chi commercializza giocattoli (D. 2009/48/CE) o apparecchi di elettronica civile (Bassa tensione o LVD : D.2006/95/CE ; Compatibilità elettromagnetica o EMC: D. 2004/108/CE ; apparecchi terminali di telecomunicazioni o RTTE: D. 1999/5/CE) , il Produttore(o l` importatore , se questi si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto o avendolo comunque modificato) :

- a. Accerta ed attesta la conformità del prodotto (secondo una procedura che può essere semplice , basata sull` auto certificazione , o complessa , con l` intervento di un Organismo Notificato ,a seconda dei casi)
- b. Appresta una documentazione tecnica , da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni;
- c. Appresta una dichiarazione di conformità , da esibire alle Autorità (nel caso della D. RTTE una sintesi della stessa deve accompagnare ogni prodotto);
- d. Riporta il marchio CE sul prodotto (o , quando non è possibile , su imballaggio e documentazione di accompagnamento);
- e. Riporta sul prodotto o , a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento , indicazioni specifiche previste da fonti varie (direttive;guida blu` al marchio CE ; Decisione n. 768/2008/ CE, ecc) , tra cui:
 - tipo - lotto - numero di serie sul prodotto;
 - nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto;
 - istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.

A quanto sopra si aggiungono altre obbligazioni stabilite dal Codice del Consumo ai fini della sicurezza dei prodotti (tra cui ricordo: l` obbligo di ritiro/richiamo dal mercato di prodotti pericolosi ; l` obbligo di tenere un registro dei reclami).

Quanto all` Importatore (che non abbia apposto solo il suo marchio sul prodotto ,presentandosi in tal caso come Produttore) , questi , ai sensi della normativa CE e di quella sulla sicurezza generale dei prodotti:

- a. Deve accertarsi che il Produttore si sia fatto carico di tutti gli adempimenti di cui sopra;
- b. Deve astenersi dall` immettere in commercio prodotti non conformi ed effettuare se del caso misure correttive nonché ritiro / richiamo degli stessi; in ogni caso egli deve collaborare con le Autorità e fornire ogni informazione richiesta;
- c. Deve conservare per 10 anni una copia della Dichiarazione UE di conformità del Produttore;
- d. Deve tenere un registro degli apparecchi non conformi e dei ritiri/richiami effettuati , informandone i distributori.

Orbene ,la Direttiva RoHS 2 estende **tutti quanti gli obblighi che abbiamo visto sopra** (sia in riferimento al Produttore che all` Importatore) **anche all` accertamento ed attestazione della conformità RoHS dei prodotti** , per la quale è prevista la sola auto certificazione.

Pertanto, sotto un profilo pratico , con l` attuazione in Italia della nuova direttiva RoHS e tenendo conto degli adempimenti già attuati dalle aziende ai fini CE, quanto sopra si tradurrà tra l` altro nelle seguenti innovazioni:

- La documentazione tecnica apprestata dal Produttore e da esibirsi alle Autorità dovrà riportare anche informazioni che permettano di attestare la conformità RoHS del prodotto : sussiste a tale proposito una norma armonizzata a livello europeo (norma EN 50581-2012) che indica le attività ed i requisiti all' uopo necessari ed é volta per quanto possibile a minimizzare i controlli tecnici sul prodotto .
- Il Produttore dovrà apprestare (e l` importatore dovrà farsi dare dal Produttore) una Dichiarazione UE conformità RoHS il cui contenuto é indicato all` allegato VI alla nuova direttiva;
- Gli operatori economici dovranno essere in grado di informare le autorità , per 10 anni , di *" qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un AEE .. " o " ... a cui abbiano fornito un AEE "*;
- L` Importatore dovrà indicare *"sull` AEE oppure , ove ciò non sia possibile , sull` imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome , la*

denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l' indirizzo dove possono essere contattati in merito all' AEE ". Tale ultimo adempimento NON é tuttavia necessario " Nei casi in cui altre normative applicabili dell' Unione contengono disposizioni per l' apposizione del nome e dell' indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose , si applicano le disposizioni in questione " come , nel nostro caso , le varie direttive di prodotto (Giocattoli , EMC, LVD e RTTE) che si applicano alla maggioranza dei prodotti elettrici ed elettronici .

Che ne é della situazione italiana a seguito della mancata implementazione della direttiva nel termine previsto del 2.01.2013 ?

La Corte di Giustizia Europea , cosí come la Corte di Cassazione , ha stabilito che nel caso di mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva europea che dal punto di vista sostanziale , sia incondizionata e sufficientemente precisa , si applicano i seguenti tre principi :

(a)- Il singolo cittadino NON è obbligato dalla direttiva , in quanto questa si rivolge agli Stati, e non direttamente ai loro singoli cittadini ;

(b)- quando la Direttiva non attuata conferisce dei diritti non attuati ai cittadini , lo Stato (inteso nel senso piú ampio , quindi anche i giudici , i ministeri , gli enti pubblici) è tenuto ad " ... interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima.... " (Corte di Giustizia S. 13.11.1990 c. 106/89) .

(c) - qualora tale interpretazione non consenta di attuare il medesimo scopo-risultato perseguito dalla direttiva non attuata , il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato (ma non di altri singoli) , per chiedere il risarcimento dell' eventuale danno da esso subito derivante dalla sua mancata attuazione .

Orbene , nel nostro caso i punti (b) e (c) sembrano rilevare con riferimento alle nuove esenzioni contenute nella Direttiva RoHS 2 che , ancorché non attuata , deve intendersi in punto già operante .

Il punto (a) si traduce nell' inesistenza in capo agli operatori italiani dei nuovi oneri stabiliti dalla Direttiva RoHS 2 , tra cui quello di marcatura CE e di certificazione della conformità dei prodotti :

va da sé che se si vorrà commercializzare i prodotti introdotti o fabbricati in Italia anche negli altri paesi UE che hanno già attuato la Direttiva RoHS 2 ci si dovrà necessariamente adeguare .

Avv. Maurizio Iorio